
Il fabbricante è la persona fisica o giuridica che **fabbrica materiale elettrico o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale materiale con il proprio nome o marchio commerciale**. E' ritenuto fabbricante l'importatore o il distributore che immette sul mercato materiale elettrico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica materiale elettrico già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità.

Il fabbricante è tenuto a:

- *garantire che il materiale elettrico immesso sul mercato è progettato e fabbricato conformemente agli obiettivi di sicurezza enunciati nell'allegato I del D.Lgs. n.86/2016;*
- *eseguire un'analisi e una valutazione adeguata dei rischi;*
- *eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità;*
- *preparare la documentazione tecnica;*
- *redigere una dichiarazione di conformità UE;*
- *apporre la marcatura CE;*
- *apporre un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione sul prodotto oppure, qualora le dimensioni o la natura del materiale elettrico non lo consentano, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento;*
- *indicare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati, sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento. L'indirizzo deve indicare un unico punto presso il quale il fabbricante può essere contattato;*
- *garantire che il materiale elettrico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana, chiare, comprensibili e intelligibili;*
- *conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato;*
- *predisporre le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. A tal fine devono tenere conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, internazionali o nazionali o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità del materiale elettrico;*
- *eseguire, se necessario, in considerazione dei rischi presentati dal materiale elettrico, una prova a campione sul materiale elettrico messo a disposizione sul mercato per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori;*
- *esaminare i reclami, il materiale elettrico non conforme e i richiami del materiale elettrico non conforme, mantenendo, se ritengono, un registro degli stessi e informando i distributori di tale monitoraggio;*
- *se ritiene di aver immesso sul mercato materiale elettrico non conforme ha l'obbligo di prendere immediatamente le misure correttive necessarie, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il materiale elettrico presenti un rischio, deve informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a*

disposizione sul mercato il materiale elettrico, indicando i dettagli relativi alla non conformità e le misure correttive prese;

- *su richiesta motivata di un'autorità, deve fornire tutte le informazioni e la documentazione per dimostrare la conformità del materiale elettrico*, in una lingua compresa dall'autorità. Deve cooperare con l'autorità, su richiesta, per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico da lui immesso sul mercato.

Ultima modifica

Ven, 19/01/2018 - 14:20

Condividi Condividi

- [Facebook Facebook](#)
- [X](#)
- [LinkedIn LinkedIn](#)
- [Whatsapp Whatsapp](#)
- [Telegram](#)

Vedi azioni Vedi azioni

-
- Stampa [Stampa](#)
 - [Invia](#) [Invia](#)

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (1 vote)